REGOLAMENTO (CE) N. 1635/1999 DELLA COMMISSIONE
del 26 luglio 1999
che fissa il tasso di cambio applicabile a taluni aiuti diretti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'Euro [1],

(1) considerando che il fatto generatore del tasso di cambio applicabile agli aiuti a favore dei seminativi e delle leguminose da granella è l'inizio della campagna di commercializzazione per la quale l'aiuto è concesso, come stabilito dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo [2], modificato dal regolamento (CE) n. 1410/1999 [3];

(2) considerando che il tasso di cambio summenzionato è definito all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2808/98 ed è segnatamente pari alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di cambio applicabili durante il mese che precede la data del fatto generatore; che tale data è il 1º luglio 1999;

(3) considerando che il tasso di cambio da applicare per l'aiuto a favore del luppolo, di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1696/71 del Consiglio [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 [5], è anche definito nel modo suddetto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1793/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo [6], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999;

(4) considerando che l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1410/1999 stabilisce che la Commissione fissa il tasso di cambio da applicare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di cambio da applicare:
— agli aiuti di cui al paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2808/98 e aventi un fatto generatore alla data del 1º luglio 1999, e
— all'aiuto al luppolo, di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1696/71,

figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1º luglio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
[2] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.
[3] GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53.
[4] GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1.
[5] GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
[6] GU L 163 del 6.7.1993, pag. 22.

ALLEGATO

Tasso di cambio da applicare agli aiuti che figurano all'articolo 1 del presente regolamento

1 EUR	7,43121	corone danesi
	324,172	dracme greche
	8,83455	corone svedesi
	0,650070	lire sterline